



Settore Risorse e Welfare

Agli operatori del Piano LIFT
della Provincia di Monza e della Brianza

Il Direttore

Data
27/05/2016

Pagina
1/3

Chiarimenti in merito ai servizi di Sostegno Doti Uniche Lavoro LIFT

In ordine ad alcuni quesiti giunti agli uffici del Piano LIFT in merito all'attuazione dei servizi a sostegno nell'abito delle Doti Uniche Lavoro Disabilità del piano LIFT si precisa quanto segue.

I soggetti abilitati ad erogare i servizi del Piano LIFT sono gli operatori accreditati ai sensi della legge regionale 22/06, già individuati tramite il bando "LIFT 2015 - Avviso per la costituzione di un Catalogo provinciale per l'erogazione dei servizi per la Dote Unica Lavoro persone con disabilità" pubblicato il 16/09/2015.

“Tali operatori accreditati possono inoltre avvalersi per la realizzazione dei servizi di:

- 1. Cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l. r. 21/2003 (art. 4);*
- 2. Unità di offerta sociosanitaria;*
- 3. I comuni anche in forma associata che gestiscono i servizi per l'integrazione lavorativa dei disabili.*
- 4. Associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex L.R. n. 1/08;*
- 5. Organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex L.R. n. 1/08;*
- 6. Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell'associazionismo ex L.R. n. 1/08”¹*

“I soggetti sopra richiamati possono partecipare all'erogazione dei servizi previsti nel PIP in un rapporto di partenariato. Le condizioni devono essere formalizzate all'interno di un accordo di partenariato, da conservare agli atti”ⁱⁱ.

Il partenariato è una “forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder).

Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione. Tali elementi sono [da allegare al] PIP e tenuti agli atti

Via Grigna 13
20900 Monza

Telefono 039 975 2807
Fax 039 946 2173
direttoregenerale@provincia.mb.it



Forme di partenariato non rispondenti alle finalità e alle modalità sopra descritte, ma che abbiamo come unica ragione obiettivi di natura finanziaria o di aggiramento di specifici vincoli, non sono ammessi e saranno sanzionati. ^{”iii}

In questo quadro è importante richiamare il principio che non è opportuno sovrapporre nei confronti del medesimo destinatario, il ruolo di operatore erogatore di servizi e quello di datore di lavoro.

Le indicazioni regionali prevedono come unica esplicita eccezione quella delle *“cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 a supporto delle attività in favore dell’accompagnamento di persone psichiche all’interno delle cooperative sociali stesse.”* ^{”iv}

Ne deriva che, nel solo caso di lavoratori con disabilità di tipo psichico occupati presso cooperative sociali tipo B, è ammissibile che una parte dei servizi previsti dal PIP siano erogati direttamente dalla cooperativa datrice di lavoro.

L'erogazione di tali servizi è sottoposta alle medesime regole di funzionamento, risultato e rendicontazione applicate gli operatori accreditati, così come previsti nel bando di riferimento e nel Manuale Unico di Gestione e Controllo PPD 2014-2016 di Regione Lombardia. Del loro rispetto è garante l'operatore accreditato che ha prenotato la dote.

I servizi di mantenimento al lavoro e di sostegno in cooperative sociali sono riconosciuti a risultato *“ossia, solo a seguito della comprovata permanenza del lavoratore nella posizione lavorativa a seguito dell’avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un monte ore settimanale non inferiore a quanto previsto dai CCNL. Il contratto di lavoro intermittente (job on call) non è riconosciuto valido ai fini del raggiungimento del risultato.”* ^{”v}

In ogni caso, lo svolgimento di tali servizi, dovrà essere accompagnato dalla compilazione e conservazione di un *“diario delle attività”*.

I servizi a risultato saranno riconosciuti a conclusione della dote, la cui durata, per la natura stessa dell’intervento, dovrà coincidere con la durata massima prevista per la fascia di intervento della persona.

Poiché Regione Lombardia ha previsto la chiusura di tutte le attività dotali del presente piano entro il 31/12/2017, per le doti con scadenza prevista successiva, il mantenimento occupazionale verrà accertato a tale data.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Erminia Zoppè



-
- ⁱ DGR_X_1106_2013-12-20_PianoDisabili pg 8
 - ⁱⁱ Manuale Unico di Gestione e Controllo PPD 2014-2016, pg 18
 - ⁱⁱⁱ Manuale Unico di Gestione e Controllo PPD 2014-2016, pg 18
 - ^{iv} Manuale Unico di Gestione e Controllo PPD 2014-2016, pg 18
 - ^v Manuale Unico di Gestione e Controllo PPD 2014-2016, pg 17